



Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

Con l'avvicinarsi del termine ordinario (31 dicembre) per l'approvazione del bilancio, delle tariffe e delle misure di imposizione allo stesso correlate, nonché dei regolamenti per l'applicazione delle entrate di carattere tributario e non, si ritiene utile illustrare sinteticamente quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa.

IL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Il termine entro il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza è costituito dalla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate confermando quanto già stabilito dal Tuel e dall'art. 53, c. 16 della legge n. 388. Tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - perché entro il termine innanzi indicato, e cioè entro il termine per l'approvazione del bilancio - hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 1, c. 169, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che ha sostanzialmente confermato quanto già disposto dall'art. 53, c. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27 della legge n. 448/2001. Peraltro, la stessa norma si ricava anche dall'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, per il quale comuni e province approvano le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

Il predetto termine, ed i medesimi effetti, sono applicabili anche ai regolamenti relativi a tutte le entrate locali.

In ordine all'applicazione del citato comma 169 sono stati forniti chiarimenti da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze (nota 16 marzo 2007, n. 5602), evidenziando che le delibere di determinazione delle aliquote dei tributi locali e dei costi dei servizi pubblici locali si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, sempreché siano approvate prima del bilancio di previsione dell'ente (la nota richiama quanto espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, parere 21 luglio 2006, n. 14).

Inoltre il comma 169 prevede, in modo innovativo, che *"in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*, e tale disposto risulta applicabile per tutte le entrate di natura tributaria, venendo a modificare quanto invece diversamente previsto, fino all'esercizio 2006, in particolare, per l'ICI.

Nel caso in cui il bilancio comunale sia approvato prima del differimento del termine allo stesso relativo si ritiene che nulla osti all'adozione di modifiche tariffarie od all'istituzione di nuovi tributi prima della nuova scadenza (e dopo l'approvazione del bilancio), qualora tali innovazioni giungano da innovazioni legislative recate da normativa (ad es. la legge finanziaria annuale) non conosciuta al momento dell'approvazione del bilancio.

Si evidenzia altresì che l'art. 54 della legge n. 388/2000 ha esplicitato la facoltà degli enti di modificare *«le tariffe ed i prezzi pubblici ... in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo»*. La disposizione consente agli enti di adeguare la misura della contribuzione richiesta agli utenti dei servizi erogati dall'ente, o da suoi organismi strumentali, in relazione ad incrementi rilevanti degli oneri connessi allo svolgimento dei medesimi servizi. La disposizione non chiarisce se il suo ambito di applicazione debba limitarsi alle sole entrate extratributarie; tuttavia si ritiene che ciò corrisponda al dettato della norma nonché ai principi informatori della potestà tributaria locale, dovendo pertanto escludere la sua applicabilità ad entrate di natura tributaria come la tassa smaltimento rifiuti. In tal senso è altresì necessario ricordare che, ai sensi dell'art. 3, c. 1, dello Statuto del contribuente, per i tributi a carattere periodico le modifiche introdotte nel loro regime applicativo – ivi comprese le misure delle tariffe – si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Fatto salvo quanto verrà previsto con la Finanziaria 2008 in corso di approvazione – e di cui alle precedenti Lettere mensili – la normativa di riferimento per la scelta della forma di gestione delle entrate locali resta l'art.52 del D.Lgs. n.446/1997, il cui quinto comma individua i soggetti esterni (all'ente) ai quali può essere affidato il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate locali.

Vale la pena sottolineare che per effetto delle modifiche in corso di definizione viene comunque confermato che in detta scelta è necessario il rispetto di quanto previsto dalla *"normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali"*, con particolare riferimento, dunque, all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto affidatario, principio ormai immanente nel nostro ordinamento.

Ciò posto, resta fermo quanto previsto dalla riforma del servizio nazionale della riscossione di cui all'art.3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al riguardo si ritiene utile ricordare che il comma 24 del citato art. 3 consentiva lo scorporo, da effettuarsi tramite scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda:

– delle *"attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali"*, cioè le attività svolte dall'ex concessionario in base alla vigente legislazione nazionale, con particolare riferimento alla riscossione spontanea di ICI e Tarsu ed alla riscossione coattiva;

– oltre alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione svolte dal concessionario in virtù di gare ed affidamenti dallo stesso conseguiti.

Le nuove società di fiscalità locale, beneficiarie del trasferimento, continuano pertanto a gestire – fino al 31 dicembre 2010 e, comunque, *"in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti"*, da assumere sempre nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 52 – i predetti rapporti con gli enti locali.

Si evidenzia che il regime transitorio – che stabilisce la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010 i rapporti in essere con gli attuali gestori, e quindi anche per tutti gli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto n.446 – vale per tutti i contratti già in corso, come stabilito dall'ultimo periodo del comma 25. Ciò consente la prosecuzione di tali rapporti anche in presenza del divieto di proroga dei contratti stabilito dall'art. 23 della legge n. 62/2005 (legge Comunitaria 2004).

Nel caso l'ente si determini diversamente anche soltanto per una particolare fase di gestione delle entrate, deve procedere all'indizione ed allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario fra tutti i soggetti compresi nell'albo.

A tale criterio l'amministrazione deve sempre conformarsi, anche in relazione alle attività di riscossione coattiva, non potendosi operare alcuna differenziazione per detta fase gestoria, come di seguito precisato.

Al riguardo non risulta aver alcun rilievo la differenza degli strumenti (ruolo/ingiunzione fiscale) che i diversi soggetti iscritti all'albo possono attivare: si ricorda che con apposita circolare dell'aprile 2006 l'ANCI è intervenuta sul problema precisando che "dal 1° gennaio 2011 la riscossione coattiva potrà essere ... affidata a Riscossione spa (... ora Equitalia spa) o a società da quest'ultima partecipate, soltanto a seguito dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica". Se la gara è quindi certamente obbligatoria per il periodo che va dal 2011 in poi, non si vede quale possa essere il motivo che possa consentire (ad esempio) un affidamento diretto, senza gara, ad Equitalia spa (od agli agenti della riscossione) in virtù della possibilità concessa a quest'ultima di procedere mediante il ruolo.

Infatti non si può non rilevare che con l'art. 4, commi 2-sexies e seguenti, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modifiche dalla legge n. 265/2002, il legislatore è intervenuto innovando significativamente la materia afferente la riscossione coattiva delle entrate locali, prevedendo che i comuni ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto n. 446 (e regolamentato con D.M. n. 289/2000), «*procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili*». È stata così estesa la disciplina privilegiata "esattoriale" anche alle entrate per le quali è utilizzata l'ingiunzione fiscale (invece del ruolo). In buona sostanza il legislatore ha inteso "parificare" gli strumenti utilizzabili dai comuni e dagli altri soggetti iscritti al predetto albo, a quelli già utilizzati dagli allora concessionari della riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999 per le procedure esecutive (ora Equitalia spa - agenti della riscossione). I comuni ed i soggetti iscritti all'albo possono, infatti, procedere all'emissione dell'ingiunzione ed attivare, decorso inutilmente il termine per adempiere, le medesime procedure esecutive privilegiate che può attivare Equitalia spa.

Non sussistono, pertanto, i presupposti per ritenere applicabili restrizioni al principio di evidenza pubblica, e quindi per limitare il regolare esperimento di

procedure di gara aperte a tutti gli iscritti all'albo, fondate sulla tutela di un monopolio, ovvero di diritti esclusivi, che il legislatore (per la fiscalità locale) ha ormai definitivamente cancellato.

Cordiali saluti.

Novembre 07